



Fondata nel 1975

Associazione Turistica Pro Loco Mileto

Corso Umberto I c/o Villa Comunale

89852 Mileto (VV) - cod. fisc. 98660090790 Tel./fax 0963.336532

www.prolocomileto.it E-mail: prolocomileto@gmail.com

Verbale assemblea straordinaria N° 01 -2021 del 01 aprile 2021

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di aprile, alle ore 18,00, previa rituale convocazione, in Mileto presso la sede sita in corso Umberto I c/o la Villa comunale, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione turistica PROLOCO MILETO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra CLEMENTE ANTONIETTA verbalizza il Sig. GANGEMI FRANCESCO.

Constatata la regolare composizione dell'assemblea (numero dei soci aventi diritto al voto n. 39; numero di soci minimo per la validità $i \frac{2}{3}$ di 39 = 26 soci), regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, partecipano all'assemblea i soci:

1	Clemente Antonietta	11	Pititto Giuseppe	21	Barbara Polito
2	Gangemi Francesco	12	Crudo Vincenzo	22	Occhiato Rinaldo Fran.
3	Paoli Luciano	13	Giordano Renato	23	Crupi Salvatore
4	Paoli Daniele	14	Giordano Domenico	24	Depietra Francesco
5	Russo Antonio	15	Schimmenti Antonio	25	Infusino Gessica
6	Sorrentino Mariagilda	16	Esposito Giuseppe	26	Restuccia Luciano
7	Tomeo Rosario	17	Ioppolo Antonio	27	Casuscelli Andrea
8	Mecadante Massimiliano	18	Catagnoti Rachele	28	Mesiano Pasquale
9	Staropoli Antonio	19	Ambrosio Danilo	29	
10	Staropoli Francesco	20	Lascala Antonino	30	

Per un totale di 28 soci. Il Presidente, dichiara aperta l'assemblea passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'associazione turistica Proloco di Mileto è stata costituita con atto pubblico in data 29 gennaio 1975 alla presenza del notaio Dott. Nunzio Naso, registrato a Vibo Valentia REPERTORIO N. 58.149 RACCOLTA N. 14.157, vista la nuova normativa dettata dal D.lgs 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore), il Consiglio ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù della normativa sopra citata

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G., non essendovi altre proposte od osservazioni, il Presidente dichiara chiusa la videoconferenza previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Gangemi Francesco.....



Il Presidente

.....Clemente Antonietta...



Verbale assemblea straordinaria
13 APR. 2021

Registrazione a Vibo Valentia il
11/04/2021
al N. 401 Serie 30 Versati con min
di pagamento F23/F24 Euro
Aut ESENTE



L'ADDETTO
Ada Flora D'Astoli

Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano

1	Clemente Antonietta	11	Pirillo Giuseppe	21	Barbara Polito
2	Gangemi Francesco	12	Cirio Vincenzo	22	Occhiato Rinaldo Fran.
3	Paoli Luciano	13	Giordano Renzo	23	Crupi Salvatore
4	Paoli Daniele	14	Giordano Domenico	24	Deplera Francesco
5	Russo Antonio	15	Schimmelli Antonio	25	Infantino Jessica
6	Sorrentino Mariagilda	16	Esposito Giuseppe	26	Restuccia Luciano
7	Torres Rosario	17	Ioppolo Antonio	27	Casarelli Andrea
8	Mecadante Massimiliano	18	Catagnoli Rachelle	28	Mesiano Pasquale
9	Staropoli Antonio	19	Ambrosio Danilo	29	
10	Staropoli Francesco	20	Lascala Antonino	30	



Per un totale di 28 soci. Il Presidente, dichiara aperta l'assemblea passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Associazione turistica Proloco di Mileto è stata costituita con atto pubblico in data 29 gennaio 1975 alla presenza del notaio Dott. Nunzio Nasso, registrato a Vibo Valentia REPERTORIO N. 58.149 RACCOLTA N. 14.157, vista la nuova normativa dettata dal D.lgs 11/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore), il Consiglio ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù della normativa sopra citata.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione l'attuale statuto modificato. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs.

11/2017.
Esauriti gli argomenti all'O.d.G., non essendovi altre proposte od osservazioni, il Presidente dichiara chiusa la videoconferenza previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Clemente Antonietta

Il Segretario
Gangemi Francesco

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PRO LOCO MILETO

Art. 1.

DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 76 e 87 della Costituzione e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) è costituita in forma pubblica un'associazione di promozione sociale denominata "**Pro Loco Mileto A.P.S.**" (di seguito detta anche l'Associazione) che sarà integrata con "Ente del Terzo Settore" o, in breve, "ETS" a seguito dell'eventuale iscrizione nel relativo registro.

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017. Fino alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà "Pro Loco MILETO". L'acronimo "APS", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente».

1.2) L'associazione ha sede legale in Mileto corso Umberto I c/o villa comunale. Un eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore

Art. 2

COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

2.1) L'Associazione è un ente di diritto privato, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale, amministrativamente autonoma, e non ha fine di lucro.

2.2) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2.3) L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche secondo un ordinamento interno indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

2.4) L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente a favore dello sviluppo turistico del Comune di MILETO e delle sue frazioni; l'associazione è un centro di vita sociale, a carattere volontario, e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio del Comune di Mileto e delle sue frazioni e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.5) L'Associazione non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale, con divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.6) L'Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

2.7) Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative nazionali ed internazionali, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

OGGETTO SOCIALE

3.1) . Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l' Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- **a)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- **b)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **c)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **d)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **e)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **f)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **g)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **h)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- **l)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **m)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- **n)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- **o)** Perseguire attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
- **p)** Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- **q)** Incentivare scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri;
- **r)** Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;



- s) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3.2)L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) -contribuire allo sviluppo Artigianale, artistico, culturale e civile del territorio e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) -organizzare eventi, spettacoli/manifestazioni, laboratori, mostre, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;
- c) -avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- d) -organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- e) -promozione, diffusione e la pratica di ogni attività Artigianale, culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- f) -istituzione di centri estivi ed invernali con finalità Culturali, ludico-ricreative, educative e del tempo libero per bambini ed anziani;
- g) -organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- h) -gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- i) può aderire ad organismi e reti associative nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi e finalità similari.



Art. 4.

SCOPI

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale, culturale, educativa e ricreativa ed integrazione sociale;
- b) Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- c) Organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, incontri sportivi dilettantistici, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

4.1) Altresì l'Associazione:

- a) partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- b) Programma, Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali o religiosi).
- c) Affianca Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- d) Organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, spettacoli, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;



L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.2) L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.

4.3) Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

L'Associazione potrà inoltre:

- gestire direttamente teatri, strutture a carattere museale, pinacoteche, alloggi per turisti, biblioteche, strutture sportive, parchi giochi, giardini e aree a verde, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.
- creare gruppi teatrali, gruppi folkloristici che saranno disciplinati con apposito regolamento interno.
- promuovere e sviluppare la diffusione dell'attività sportiva tra la popolazione locale, mediante la organizzazione di ogni forma di attività dilettantistiche, ricreativa o di ogni altro tipo di attività sportiva e non, idonea a promuoverne la conoscenza e la pratica sportiva, nonché la promozione, l'organizzazione e la partecipazione di gare e tornei, Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di attività sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle diverse discipline sportive. Inoltre potrà reperire e gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive. L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI alle quali potrà affiliarsi.

4.4) L'associazione, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- a) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- b) partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- c) stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici
- d) aprire e gestire circoli per i soci per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa in vigore.
- e) può aderire ad associazioni di secondo livello, attraverso i suoi organi periferici, nel rispetto dello Statuto e delle normative vigenti. Può inoltre consorziarsi con Enti, altre Pro Loco ed altre realtà associative.

4.5) Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4.6) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

4.7) L'Associazione potrà partecipare a progetti di Servizio Civile Universale come Ente di accoglienza presso il Dipartimento delle Politiche Sociali e del Servizio Civile Universale.

4.9) Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5.

ULTERIORI SCOPI

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 6.

ATTIVITÀ DIVERSE – RACCOLTA FONDI

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7.

SOCI

7.1) I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Volontari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari;

Sono soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci Onorari, i soci che vengono denominati tali dall'assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

7.2) Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento annuale della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

DOMANDA

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.



Art. 9.

RIGETTO

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

10.1) I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

10.2) I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

11.1) La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

11.2) La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di

esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12.

VOLONTARI

12.1) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

12.3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

12.4) I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13.

SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14.

RISORSE (LAVORATORI DIPENDENTI)

L'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 d.lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art.15.

SEZIONE PROLOCO GIOVANI

15.1) Può essere costituita la Sezione Pro Loco Giovani quale valido strumento di Cittadinanza Attiva.

15.2) La domanda di iscrizione del minore deve essere presentata al Consiglio Direttivo previa sottoscrizione della stessa da parte del genitore o da chi eserciti la patria potestà.

15.3) Il genitore sottoscrittore rappresenta il minore nei confronti dell'Associazione e risponde nei confronti della stessa per tutte le obbligazioni assunte dall'associato minore.

15.4) Possono essere iscritti alla Sezione Pro Loco Giovani le ragazze ed i ragazzi di età compresa fra i 14 anni compiuti ed i 18 non compiuti.

15.5) Il socio minore non ha diritto di voto e non ha diritto di essere eletto alle cariche elettive.

15.6) L'iscrizione alla Pro Loco Giovani è gratuita, fatta salva la quota relativa all'assicurazione obbligatoria.

15.7) E' demandato al Consiglio Direttivo la disciplina specifica attraverso un regolamento interno in materia di Pro Loco Giovani.

Art. 16.

ORGANI D'AMMINISTRAZIONE E CARICHE ELETTIVE

16.1) Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) Il Revisore dei conti;

f) Collegio dei Probiviri, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Non può essere eletto, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (2380 bis c.c.; 32 c.p.)

16.2) Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, (art. 26 C.6 del D. Lgs 117/2017).

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

16.3) Per tutte le riunioni degli Organi sociali è ammessa la convocazione la partecipazione e l'espressione del voto in via elettronica o a distanza (videoconferenza), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, con esclusione delle riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

16.4) La partecipazione al voto in via elettronica o a distanza (videoconferenza) è regolato da apposito regolamento.

Art. 17.

L'ASSEMBLEA

17.1) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto di voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, può essere latore di un numero massimo di tre deleghe (art. 24 C. 3 d.lgs. 117/2017) .

17.2) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera le modalità di partecipazione, l'ordine del giorno con i punti del dibattito, il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

17.3) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 18.

CONVOCAZIONE

18.1) L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r. e/o equivalente, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

18.2) L'avviso di convocazione deve contenere le modalità di partecipazione, il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19.

COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

19.1) L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- l) può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- m) può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

n) può eleggere l'organo del Collegio dei Probiviri qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 20.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 21.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 22.

APPROVAZIONE BILANCIO

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 23.

IL PRESIDENTE

23.1) Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decadenza del consiglio direttivo o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, del consiglio direttivo e tutte le cariche elettive.

23.2) Può essere eletto Presidente ciascun Socio purchè la qualità di socio sia posseduta da almeno due anni e sia in regola con i versamenti associativi. Il Presidente è l'unico soggetto legittimato a rappresentare l'Associazione, cura i rapporti con le altre Associazioni e Organizzazioni private/pubbliche.

23.3) Il Presidente:

- a) Nomina il Vicepresidente fra i componenti del consiglio direttivo;
- b) ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea e dallo stesso Consiglio Direttivo;
- d) propone e indirizza la politica gestionale e sociale dell'Associazione, sovrintende alle attività dei Consiglieri e collabora con loro nello svolgimento delle mansioni;
- e) in caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni politiche e di rappresentanza vengono espletate dal Vice Presidente. Qualora anche il Vice presidente sia assente o impedito, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

23.4) Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare dei referenti, tra i membri del Consiglio Direttivo ovvero tra i soci dell'Associazione, ai quali attribuire particolari incarichi. In tal caso i Consiglieri nominati si assumeranno la responsabilità degli incarichi da loro svolti. Ogni nuova iniziativa dei consiglieri, o dei soci, deve essere prima approvata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

23.5) Il Presidente potrà ricoprire il suo incarico per non più di due mandati consecutivi

Art. 24.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, compreso il presidente, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Art. 25.

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

25.1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,

quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

25.2) La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, posta certificata, WhatsApp, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche o altri metodi purchè riconosciuti dall'Assemblea con apposito regolamento, con sole 24 ore di preavviso.

25.3) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

25.4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

25.5) Il Consigliere che non intervenga a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio direttivo senza giustificato motivo sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del consiglio stesso che contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.

Art. 26.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

26.1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

26.2) Nello specifico il Consiglio:

- a) elegge il tesoriere e il segretario fra i suoi componenti;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) prepone la quota associativa annuale;
- f) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- g) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- h) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 27.

SURROGA DEI CONSIGLIERI

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. **Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il consiglio direttivo decade e con esso il Presidente. Il presidente entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni per l'elezione degli organi sociali.**

Art. 28.

IL SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il segretario può assumere anche la qualifica di Tesoriere.

Art. 29.

IL TESORIERE

29.1) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

29.2) Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 30.

L'ORGANO DI CONTROLLO

30.1) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei **componenti**.

30.2) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

30.3) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

30.4) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.5) Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo (ai sensi dell'art. 19 del presente statuto) qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso è l'Assemblea dei soci che può e deve eleggere il Revisore dei conti (ai sensi dell'art. 19 del presente statuto), qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 32.

COLLEGIO DI PROBIVIRI

32.1) Il Collegio dei Probiviri, è eletto dall'Assemblea dei Soci (ai sensi dell'art. 19 del presente statuto) e composto da minimo di uno ad un massimo di tre membri. Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento e dura in carica quattro anni.

32.2) Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro i membri del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra soci su argomenti di carattere associativo e controversie varie.

32.3) L'Organo del collegio dei Probiviri viene istituito qualora l'Assemblea dei Soci lo prevedesse (ai sensi dell'art. 19 del presente statuto).

Art. 33.

CONFLITTO DI INTERESSI - RESPONSABILITÀ

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 – ter del codice civile;

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, ai sensi dell'art. 28 del D. lgs 117/2017.

Art. 34.

DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Si applica l'articolo 29 del D. lgs 117/2017. (Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile).

Art. 35.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

35.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, dopo l'approvazione il bilancio sarà trasmesso agli organi competenti.

35.2) Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.117/17 e s.m.i..

Art. 36.

ENTRATE

36.1) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzati fino all'operatività del Runtis;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

36.2) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 37.

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono registrati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



Art. 38.

PATRIMONIO UTILIZZO

38.1) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

38.2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 39.

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferisce;
- d) registro dei volontari.

Art. 40.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 41.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 42.

CONVENZIONI

Le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017, tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1 comma 2 del D. Lgs 165/2001. Sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 43.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 44.

QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti



ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 45.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO ASSOCIATIVCA

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione/espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dalla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- 
- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art. 46.

LO SCOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 47.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs.117/2017.

Art. 48.

NORMA FINALE

1. La Pro Loco è obbligata al rispetto della Legge Regionale della Calabria n. 8/2008 e successive modifiche.
2. Il presente Statuto, viene approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a Mileto corso Umberto I c/o villa comunale, il 01 aprile 2021 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
3. Per la procedura di registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, se redatto con scrittura privata, viene delegato il Presidente.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, ed al Codice del terzo settore, D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

Mileto 01 aprile 2021

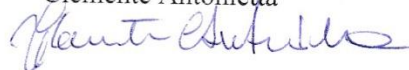
IL SEGRETARIO

Arch Francesco Gangemi



IL PRESIDENTE

Clemente Antonietta



Registrato a Vibo Valentia il **13 APR. 2021**
al N. **401** Serie **32** Versati con mod.
di pagamento F23/F24 Euro
A.U.O. ESENTI

L'ADDETTO*
Ada Flora D'Astoli
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro Napolitano

